

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari Dott.ssa Giuliana Campagna
all'udienza del 22-05-1994 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente

SENTENZA

nei confronti di LAURO GIACOMO UBALDO n. a Brancaleone 16.05.42 res. Reggio
Cal. rione A centro

LIBERO-ASSENTE

Imputato

A) del delitto di cui all'articolo 74 1°,2°,3° comma (duplice ipotesi) T.U. 309/90 per
essersi associato con

(BONIFACIO JOSELITO N. ALVISIO, ZUMBO TOMMASO, JESUS R. VITUG.,
MANIBO CERVASIO, LAURO BRUNO, MANDOLESI SILVANO, CHIODO
GIOVANNI, JIMENEZ JULIO, MONDELLINI FRANCO, BIANCHI ELEUTERIO,
BECCHETTI STEFANO, TRANI MARCO, DE LUCA FRANCO, BIANCHI
UMBERTO, DE LUCA AGOSTINO, LA RACCA GIOVANNI, CALABRO' MARIO,
CRISEO LUCIANO, DE ANGELIS CLAUDIO, PANZERA FRANCESCO, IELO
CARMELO) e con altri soggetti, con LAURO GIACOMO (sino alla prima meta'
dell'anno 1991), LAURO BRUNO, DE LUCA JIMENEZ,nelle vesti di organizzatori e
finanziatori della associazione, allo scopo di commettere una serie indeterminata di
delitti di importazione, trasporto, acquisto, detenzione, commercio, distribuzione,
vendita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo derivato dalle foglie di coca (cocaina
).

Con l'ulteriore aggravante per tutti del numero delle persone superiore a dieci e
dell'essere dediti dei partecipanti all'uso di tale sostanza.

In territorio della provincia di Reggio Calabria, luogo di costituzione della associazione
in quanto luogo di residenza del Lauro Giacomo, originario promotore delle attività
delittuose e della instaurazione del vincolo con il Jimenez (procacciatore delle sostanze

in Colombia) , nonché luogo di destinazione dei quantitativi di stupefacenti da importare e di provenienza di quantitativi di stupefacenti forniti attraverso la intermediazione del Criseo nonché in altri luoghi del territorio nazionale, con specifico riferimento alle città di Roma e Ravenna, ed internazionale e cioè, Belgio, Germania, Olanda e Colombia sino al MARZO 1994.

B) Del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpp c.p. 73 1° e 6° comma, 80 1° comma lett. b) e c) e 2° comma t.u. 309.90, per avere, in concorso tra loro ed in numero di persone superiore a tre, tra loro associate come sub A) (esclusi il Marmotta ed il Felici), sotto la direzione come specificato nel precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in più tempi, illegalmente acquistato, importato, trasportato, commerciato, distribuito, venduto, o comunque ricevuto e ceduto ed in ogni caso illecitamente detenuto quantità ingenti di sostanze stupefacenti del tipo derivato dalle foglie di coca (cocaina) ;

con l'aggravante, ulteriore per tutti del numero delle persone, per i soggetti specificati sub A) di avere diretto la cooperazione nel reato e di avervi indotto alla commissione persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti ed ancora per tutti, della ingente quantità delle sostanze trattate.

In luoghi e tempi come sub A).

Fatto e Diritto

In data 29.12.1994 il PM chiedeva il rinvio a giudizio davanti al competente Tribunale di LOCRI (tra gli altri di Lauro Giacomo Ubaldo, siccome imputato dei reati di cui in epigrafe. All'udienza preliminare all'uopo fissata, su richiesta del Lauro e con il consenso del PM, si procedeva nel giudizio con il rito abbreviato e, sulle conclusioni delle parti come riportate in verbale, il GUP ammette le istanze del cui dispositivo dava immediata lettura.

Ritenere questo giudice che dagli atti emerge la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti in rubrica, va precisato tuttavia che l'attività criminale del Lauro si ferma all'epoca in cui lo stesso iniziò la sua collaborazione con la giustizia atteso che le indagini esperite non hanno rivelato una sua prosecuzione nella condotta illecita che anzi, appare verosimilmente continuata da Lauro Bruno il quale utilizza le conoscenze ed i contatti acquisiti dal fratello che si limita verosimilmente

solo ad essere informato senza porre in essere alcun concreto comportamento. Ed infatti dalle copiose intercettazioni telefoniche risulta spesso volte la “spendita” del nome di Lauro Giacomo ad opera di alcuni degli altri soggetti coinvolti nell’indagine e, soprattutto naturalmente da parte del fratello Bruno, nonché si evidenzia un’opera di quasi costante informazione e riferimento da parte di quest’ultimo al più noto dei Lauro sulle attività illecite condotte dal “gruppo”. Ed a tal proposito, ritiene questo Gip che sia provato in atto la sussistenza dell’associazione criminosa ipotizzata dall’accusa al capo A) della rubrica, ovvero la esistenza di una struttura stabile di uomini e mezzi dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti con la partecipazione dei soggetti suindicati, tra cui l’odierno imputato in un ruolo di assoluta rilevanza.

Il presente giudizio trae origine dal procedimento instaurato a carico di Bonifacio Joeselito, Iesus King e Manibog Cervacio in relazione al trasporto di droga a bordo della motonave Corinto nell’aprile del 1993.

A carico di costoro risultavano gravi indizi di colpevolezza desunti dalle seguenti circostanze :

- 1) Rinvenimento nelle cabine della motonave occupata dagli indagati di ingenti quantitativi di denaro;
- 2) Dichiarazioni contraddittorie rese dai predetti in ordine alla provenienza di tale denaro, alle modalità della sua consegna ed alle conoscenze dello stesso quantitativo;
- 3) Rinvenimento di appunti scritti di pugno dal Bonifacio e di un telo di nailon impregnato di olio e nafta (del tipo di quelli usati nelle imbarcazioni) nella disponibilità di un altro soggetto sottoposto ad indagini da parte della procura di Reggio Calabria;
- 5) Intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che alcuni coindagati calabresi “attendevano l’arrivo di un amico” e che , a seguito dell’attracco della nave a Ravenna avevano ritirato “ arance e fragole”.

Le investigazioni successive hanno consentito di acclarare che i predetti cittadini Filippini costituivano (in qualità di corrieri) parte di un più vasto sodalizio criminoso facente parte in Italia a Lauro Bruno ed in Colombia a Jimenez Julio, ed avente come oggetto la attività di importazione e commercializzazione di ingenti quantità di stupefacenti del tipo cocaina. Le fonti di prova in tal senso sono fornite dalle attività di indagine espletate dal GOA della Guardia di Finanza di Catanzaro con relative numerose intercettazioni telefoniche nonché dal sequestro di sostanze stupefacenti

operato e dalle dichiarazioni confessorie e collaborative rese da Lauro Bruno e Lauro Giacomo Ubaldo.

Innanzitutto, deve essere evidenziato come, già verso la fine dell'anno 1991, il sacerdote Mondellini Franco, arrestato all'aeroporto di Santa Fè di Bogotá il 12.10.1991, perché trovato in possesso di circa quattro Kg di cocaina con i quali era diretto a Parigi, aveva dichiarato che avrebbe dovuto consegnare le dette sostanze a Milano a Lauro Bruno, Lauro Giacomo e Zumbo Tommaso che gliela avevano commissionata, aggiungendo, poi, che la droga gli era stata data Jimenez Giulio. La esistenza dei rapporti dei soggetti sopra menzionati, aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti viene confermata sia dalle numerosissime intercettazioni telefoniche eseguite che dalle dichiarazioni rese da Lauro Bruno il quale riferisce di avere conosciuto Jimenez Giulio attraverso il fratello Giacomo che aveva anche ospitato il colombiano nella sua casa di Brancalone. Il Lauro Bruno riferisce inoltre, che nell'anno 1991 si recò in Colombia, per incarico del fratello Giacomo, al fine di controllare un'operazione tendente alla introduzione in Italia di due valigie con un quantitativo di cocaina non meglio precisato. Le valigie erano state preparate dal Jimenez e dovevano essere trasportate dal Mondellini. Nell'occasione il Lauro Bruno era accompagnato da Zumbo Tommaso e recava con sé la somma di 10.000 dollari (datagli dal fratello Giacomo) che provvide a consegnare a Jimenez. Successivamente il Lauro apprese dagli organi di stampa dell'arresto del Mondellini sopracitato. Anche Lauro Giacomo ribadisce l'episodio così come raccontato dal fratello aggiungendo di essersi interessato a seguito dell'arresto del sacerdote, per "mettere a tacere" la cosa, spedendo del denaro a due ufficiali colombiani che gli avevano fatto sapere di avere rinvenuto indosso al Mondellini oltre alla droga, anche le fotocopie dei passaporti dello Zumbo e del fratello Bruno. Il collaborante riferiva, ancora, che ove fosse giunto a destinazione, avrebbe consegnato lo stupefacente ai suoi "amici" di Africo ed a quelli di Cutro ai quali aveva già fatto pervenire in passato due diverse partite di cocaina per complessivi 5 kg. che l'Jimenez gli aveva mandato attraverso la Svizzera tramite due donne panamensi. Ad ulteriore riscontro della matrice calabro-jonica del traffico che ci occupa vi è la circostanza che, all'inizio dell'anno 1983, la Polizia di Francoforte individuava lo Jimenez mentre, in compagnia di tale Favasuli Paolo di Africo, conversava telefonicamente con il Lauro Bruno; nella telefonata intercettata, i due convenivano di incontrarsi con lo Zumbo ed ancora, in un'altra conversazione intervenuta tra gli stessi soggetti, ed il Lauro Bruno, nel far riferimento agli "affari" che il colombiano intratteneva con altri soggetti, è costretto a

ricordargli i suoi rapporti con il fratello Giacomo che viene indicato anche in un'altra telefonata tra i due quando viene raccomandato al Lauro Bruno di tenere aggiornato il fratello Giacomo su ciò che i due interlocutori stanno trattando. Peraltro, è lo stesso Lauro Giacomo, nel corso di una telefonata con Bruno, a raccomandare a quest'ultimo di aiutare l'Jimenez sia materialmente che economicamente.

Sono ancora, le dichiarazioni dei Lauro e le intercettazioni telefoniche, in una alle risultanze investigative, a dare certezza del coinvolgimento degli altri personaggi interessati al presente giudizio (Mandolesi, Chiodo, Bianchi, De Luca, Becchetti, etc....), diretti protagonisti di innumerosi episodi di spaccio di droga con collegamenti nazionali ed internazionali. Valga in proposito, la dettagliata esposizione contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare in atti alla quale, per tutto quanto non fin qui evidenziato, integralmente scriveva.

in particolare, viene ricostruita la vicenda (a cui si è già accennato) relativa al trasporto, a bordo della motonave Corinto, di circa quattro chilogrammi di cocaina, affare al quale erano interessati a vario titolo, la maggioranza dei coimputati del Lauro nel procedimento da cui trae origine il presente giudizio. Una citazione specifica merita poi, Becchetti Stefano, boy friend della figlia di Lauro Bruno e sterzo collaboratore di quest'ultimo, per come chiaramente emerge dalle intercettazioni telefoniche, il Becchetti, nei primi mesi dell'anno 1994, viene arrestato a Milano, perchè in possesso di circa 600 gr di cocaina, sottoposti quindi, a sequestro.

Il rinvenimento, presso l'abitazione di Lauro Bruno di un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca, risultata cocaina al narcotest, nonchè l'ulteriore rinvenimento nel portafoglio del medesimo Lauro, di un involucro di carta stagnola contenente gr.300 dello stesso stupefacente, costituiscono, infine, una conferma "ad abundantiam" delle già inequivocabili risultanze emerse e fin qui esposte. Concludendo, entrambi i reati per i quali il Lauro Giacomo è dichiarato colpevole vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente unicità del disegno criminoso. Al predetto, in virtù del comportamento processuale tenuto, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti ed inoltre va riconosciuta la diminuzione prevista dall'art. 8 legge n.208/92, nonchè quella conseguente al rito.

Pertanto, pena equa e congrua nei suoi confronti si appalesa quella di anni 4 e mesi 1 di reclusione e £. 20.000.000 di multa (..... per il reato più grave di cui al capo b) anni 10 di reclusione e £.50.000.000 di multa, ammenda per effetto della continuazione fino ad anni 13 di reclusione e £. 60.000.000 di multa, diminuito ex art. 62bis cp. fino ad

anni 9 e mesi 2 di reclusione e £. 43.000.000 di multa, ulteriormente diminuita ex art. 8 legge n. 208\92 fino ad anni 6, mesi 1 e giorni 15 di reclusione e 30.000.000 di multa ed infine diminuita di un terzo, per effetto del rito, fino alla misura della pena inflitta. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonchè la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442,533 e 535 cpp.;

dichiara Lauro Giacomo Ubaldo colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti e con le diminuenti per il rito e di cui all'art.8 legge n. 208\92, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione e £.20.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara, inoltre, l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Reggio Calabria, 24.05.1995

IL GUP

Giuliana Campagna